

# UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

(1991)

*Handwritten signatures and initials:*  
1  
M. Finetti  
M. Frabetti  
M. Montaletti  
e/g

## ACCORDO AZIENDALE

Tra l'Unione Regionale Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, rappresentata (per delega del Consiglio di Amministrazione in data 20/4/90) dal Dr. Cesare Gherri, assistito dal Signor William Arletti Segretario Generale dell'Unione Regionale stessa;

e la FISASCAT-CISL, rappresentata dalla D.ssa Luciana Cirillo, nonché dalla delegazione sindacale aziendale rappresentata da: Finetti Sig.ra Mirella, Frabetti D.ssa Patrizia, Montaletti Dr. GianPaolo, si é stipulato il seguente accordo sindacale aziendale:

1) Le parti firmatarie della presente intesa aziendale concordano di rinunciare, con decorrenza 1/1/91, alla applicazione dell'accordo sindacale riguardante il trattamento economico dei dipendenti delle Unione Regionali e dei Centri Estero, stipulato tra l'Unione Italiana Camere di Commercio e le Organizzazioni Sindacali FLEL, in data 5/5/1983.

A seguito di quanto sopra, le parti concordano altresì:

a) Che le differenze salariali eventualmente risultanti a seguito della comparazione tra il trattamento economico previsto dal CCNL dei dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi e quello previsto per i dipendenti delle Camere di Commercio, saranno corrisposte, fino a concorrenza, ed in stretta connessione con gli aumenti salariali scaglionati previsti dal nuovo CCNL più sopra precisato.

Le eventuali differenze salariali, che dovessero ancora residuare alla data del 1/10/93 continueranno ad essere erogate ai dipendenti interessati, attraverso la corresponsione di un assegno " ad personam" di pari importo;

b) In sostituzione del più volte citato accordo nazionale tra l'Unioncamere e la FLEL, viene istituito, con decorrenza 1/1/91, un premio aziendale, per 14 mensilità, legato alla presenza e differenziato per parametri e livelli retributivi, rispettivamente di:

|      |         |                             |
|------|---------|-----------------------------|
| Lire | 110.000 | mensili lorde per i quadri. |
| "    | 100.000 | " " per il 1° livello.      |
| "    | 90.000  | " " per il 2° livello.      |
| "    | 80.000  | " " per il 3° livello       |
| "    | 70.000  | " " per il 6° livello       |

Nell'importo di cui sopra è conglobato anche il valore del pacco che

veniva corrisposto ai dipendenti in occasione delle festività natalizie.

c) A seguito di quanto sopra concordato, l'Unione Regionale comunicherà all'Unione Italiana Camere di Commercio la revoca, con decorrenza 1/1/1991, della delibera di recepimento del sopramenzionato accordo nazionale e pertanto i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Unione Regionale saranno, d'ora innanzi, regolati esclusivamente dalle norme previste dal CCNNL per i dipendenti del Terziario, distribuzione e servizi, nonché dal presente accordo sindacale aziendale.

2) L'orario di lavoro settimanale è confermato in 36 ore, distribuite per 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), secondo il seguente nastro lavorativo: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle 14 alle 16.45; il venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

E' ammessa un'elasticità di 30 minuti in più o in meno, salvo l'inizio del lavoro del mattino, che non potrà avvenire prima delle ore 8.00 per le note ragioni organizzative.

Per la determinazione della retribuzione oraria il divisore della retribuzione mensile è stabilito in 156.

3) I Permessi retribuiti, previsti dall'art. 49 del vigente CCNL per i dipendenti del terziario, previa tempestiva richiesta alla Direzione, e salvo esigenze dell'azienda, potranno essere fruiti, attraverso permessi individuali di una giornata o di mezza giornata.

Tali permessi potranno essere cumulati con le ferie ordinarie.

4) Le Ferie spettanti ad ogni dipendente, nei limiti previsti dal vigente CCNL del terziario, potranno essere fruiti in non più di 3 periodi, fermo restando che la settimana lavorativa, con decorrenza 1/1/91, è considerata di 5 giorni.

5) Il dipendente comandato in missione temporanea fuori dalla sede per ragioni di servizio, oltre al rimborso delle spese effettive di viaggio, avrà diritto di scegliere tra il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio o ad una diaria giornaliera, secondo le modalità previste dall'art. 64 del più volte citato contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario Per le missioni all'estero, rimangono in vigore le norme attualmente applicate al personale dipendente.

L'eventuale uso autorizzato del mezzo proprio del dipendente darà diritto allo stesso di ottenere il rimborso chilometrico secondo le vigenti tariffe A.C.I.

*Handwritten signatures and initials:*  
S. ...  
...  
Gle

# UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

- 6) Per quanto concerne la mensa aziendale, si conviene che, per ogni giornata di presenza con rientro pomeridiano, sarà corrisposta un'indennità di mensa di lire 4.000 lorde, con decorrenza 1/1/91.
- 7) Le rappresentanze sindacali aziendali saranno preventivamente informate sui mutamenti che dovessero intervenire nella tabella numerica del personale, nell'organizzazione del lavoro, nella formazione del personale e negli sviluppi dell'attività aziendale.
- 8) Con decorrenza 1/1/91, la Dr.ssa Chiara Mattarelli sarà inquadrata al 1° livello del CCNL del terziario, con un'aggiunzione "ad personam" di lire 150.000 mensili: alla Dr.ssa Patrizia Frabetti sarà riconosciuta un'indennità "ad personam" pari alla differenza, che di volta in volta risulterà, tra il trattamento economico dei quadri rispetto a quello previsto per la 1.a categoria; alle dipendenti Maria Gentili e Loredana Dondarini sarà corrisposta un'aggiunzione "ad personam" di lire 50.000 lorde mensili, mentre al dipendente Francesco Greco sarà concessa un'aggiunzione ad personam di lire 30.000 lorde mensili. Infine, ai dipendenti Giampaolo Montaletti, Gianpietro Cavazza e Carlo Battistini sarà corrisposta un'aggiunzione "ad personam" di lire 300.000 mensili lorde ed alla dipendente Mirella Finetti tale aggiunzione è stabilita in lire 250.000 lorde mensili.
- 9) Sarà redatta, per ciascun dipendente, una scheda personale riassuntiva dell'inquadramento e del trattamento economico in vigore al 1/1/1991. Tale scheda sarà concordata e verificata dall'ufficio personale e dalla rappresentante sindacale sig.ra Finetti Mirella.
- 10) Il presente accordo aziendale avrà decorrenza 1.1.91 e scadrà il 31/3/1994.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la FISASCAT-CISL

(Dr.ssa Luciana Cirillo)

per il Sindacato Aziendale

(Finetti Mirella)

(Frabetti Patrizia)

(Montaletti G. Paolo)

Mirella Finetti

Gianpietro Cavazza

Giampaolo Montaletti

per l'Unione Regionale

Camere di Commercio E.R

(Dr. Cesare Gherrì)

Cesare Gherrì

Bologna, lì 16 Gennaio 1991

*[Handwritten signature]*